



**FEDERAZIONE ITALIANA KARATE**  
**Ufficio del Giudice Sportivo**  
**SENTENZA N.5/2016**

Procedimento disciplinare nei confronti: di Francesco Di Sante (Procedimento disciplinare n.5/15)

Il Giudice Sportivo, letta l'inculpazione formulata dal Procuratore Federale relativa ad un episodio avvenuto nell'ambito della manifestazione denominata "Golden Cup" svoltasi a Velletri (Rm) il 14/15 2015, nei confronti di Francesco Di Sante, nato il 14.04.1998 (codice federale 30669) Atleta tesserato con la ASD Team Karate Ortani - ritenuto responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia "perchè alla gara predetta dove si classificava al terzo posto, durante la premiazione della sua categoria si presentava al podio e dichiarava di rifiutare la medaglia". In Velletri il 15 novembre 2015 - all'esito dell'udienza dd. 09.05.2016, in assenza dell'incolpato, esaminati gli atti, udite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato - previa concessione delle attenuanti generiche - venisse inflitta la sanzione della ammonizione, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Giudice, esaminati gli atti, ritiene non sia stato commesso l'illecito ascritto all'incolpato.

Invero, da un esame della dichiarazione a firma di Maurizio Ceracchi non è dato ritenere che l'incolpato agendo nel modo in essa segnalato abbia leso gravemente la dignità e/o il decoro degli Ufficiali di Gara.

Piuttosto, avendo rifiutato la medaglia che gli veniva consegnata, Francesco Di Sante ha inteso .... autoledere la propria dignità e decoro (il comportamento dell'atleta, pur non essendo suscettibile di censura da parte di questo Giudice in relazione all'illecito contestato, si commenta da solo).

\*\*\*\*\*O\*\*\*\*\*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo

**ASSOLVE**

Francesco Di Sante dall'illecito ascrittogli.

Così deciso in Trieste il 09.05.16.

Il Giudice Sportivo  
avv. Davide Benvegnù